

Piano di sostituzione degli indici di riferimento
***ex Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR – Benchmarks
Regulation) e l'art. 118-bis TUB***

ViViBanca S.p.A.

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Contesto normativo	3
3	Glossario.....	4
4	Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento	5
5	Individuazione degli Indici di riferimento sostitutivi	6
6	Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	7
7	Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice	7
8	Applicazione dell'Indice Sostitutivo al contratto o allo strumento finanziario interessato	7
9	Monitoraggio e aggiornamento del Piano di Sostituzione	8
10	Processo interno.....	8

1 Premessa

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "**Regolamento BMR**") ed all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente documento rappresenta il "**Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati**", ossia le azioni che il Gruppo ViViBanca (di seguito "VVB"), intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati da VVB, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare. In particolare, il Regolamento BMR e l'art. 118-bis introducono specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in caso di:

- emissione e strutturazione di Strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR1. Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.

2 Contesto normativo

L'art. 118-bis del TUB è stato introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207. Quest'ultimo, *inter alia*, ha dato attuazione all'art. 28, par. 2, del Regolamento BMR.

Il Regolamento Benchmark

In particolare, l'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento debbano:

- **redigere e mantenere solidi Piani di Sostituzione** che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento;
- ove possibile e opportuno, **designare nei Piani di Sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati**, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide alternative; e
- **fornire i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti all'Autorità su richiesta di quest'ultima senza indebiti ritardi** e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

Il TUB

In conformità al citato art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, **il nuovo art. 118-bis del TUB disciplina:**

1. **le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione**, nonché l'aggiornamento degli stessi. In particolare:
 - le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito *internet*;
 - gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento – che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito *internet* – almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;

2. **l'obbligo di inserimento nei contratti di finanziamento disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB di clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse** (c.d. *clausole di fallback*); nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
3. **l'obbligo di comunicazione al cliente entro trenta giorni** dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto **entro due mesi** dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;
4. **l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame**. In caso di inefficacia, troverà applicazione l'indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark. Nel caso in cui quest'ultimo non sia definito, troverà applicazione il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB ovvero il tasso previsto dall'art. 125-*bis*, comma 7, lett. a), del TUB per i contratti di credito di cui al Titolo VI, Capo II, del TUB in materia di credito al consumo;
5. **l'ambito di applicazione**: le regole sopra citate si applicano ai **contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB** (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) **in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'art. 3, par. 1, n. 18), del Regolamento Benchmark**; e
6. **l'inapplicabilità dell'art. 118 del TUB** in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in relazione alla fattispecie disciplinata dal medesimo art. 118-*bis* del TUB.

3 Glossario

Amministratore/i di Benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (e.g. *European Money Markets Institute* - EMMI per Euribor).

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Clausola/e di fallback: clausola di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Contratti indicizzati: i contratti finanziari aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) mutui fondiari/ipotecari, b) mutui chirografari, c) leasing autoveicoli o strumentale).

Contratto/i finanziario/i: ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Credit Adjustment Spread (CAS) è un valore da sommare all'indice di sostituzione per tener conto del differente rischio creditizio tra l'indice di sostituzione e l'indice di riferimento. Il CAS sarà determinato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo la metodologia prevista da ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) e raccomandata dal Working group on euro risk-free rates. Il valore del CAS, una volta determinato, rimarrà costante e sarà disponibile sulla piattaforma Bloomberg.

EFTERM è un tasso forward-looking, basato sull'€STR, calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). È amministrato dallo *European Money Market Institute* (EMMI) e pubblicato sul suo sito.

€STR è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. È calcolato sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), che monitora tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche dell'Eurozona. Il tasso €STR è raccomandato come tasso privo di rischio (risk-free rate) per l'Eurozona e ha sostituito il precedente tasso EONIA.

EURIBOR (Euro money market reference rate) è un indice di riferimento rilevato quotidianamente su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). È amministrato dallo *European Money Market Institute* (EMMI) e pubblicato sul suo sito.

Fattore di conversione 365/360 (FDC) è uguale a "365/360" e trasforma un indice di riferimento su base 360 giorni in un indice di riferimento su base 365 giorni.

Indice di riferimento è il parametro di riferimento del contratto originale. Nella maggior parte dei casi corrisponde ad un tasso benchmark pubblicato da un amministratore (es. BCE, EMMI, etc.), che solitamente identifica il costo della raccolta all'ingrosso sul mercato della valuta di riferimento del contratto (es. EURIBOR, EURIRS, etc.).

Indice di sostituzione è la somma del parametro di riferimento (es. EFTERM, Compounded €STR average rate, EUROIS) e del Credit Adjustment Spread che sostituisce l'indice di riferimento del contratto originale.

Piano di Sostituzione degli indici: indica il presente documento relativo alle azioni che VVB intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in perimetro in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (e.g. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

TASSO BCE è il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e si applica alle operazioni di mercato aperto, attivabili su iniziativa della banca centrale, mediante le quali le banche prendono in prestito fondi per la durata di una settimana a fronte di garanzie idonee. È determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e pubblicato sul suo sito.

Utilizzatore/i di Benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Working group on euro risk-free rates è il gruppo di lavoro costituito dalla Commissione europea e dalla Banca Centrale Europea insieme con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'autorità belga che vigila sull'amministratore dei tassi EURIBOR. È stato creato per identificare e raccomandare tassi privi di rischio che potrebbero fungere da alternativa ai parametri di riferimento utilizzati in una varietà di strumenti e contratti finanziari nell'area dell'euro.

4 Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento

Al fine di identificare eventuali variazioni sostanziali o cessazioni degli indici di riferimento, le Funzioni interne competente svolgono un costante monitoraggio. Nello specifico, VVB individua nel continuo gli eventi che determinano:

- o la “**variazione sostanziale dell’indice di riferimento**”, da intendersi come una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice stesso ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell’indice (ad esempio, se l’amministratore di un indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell’interesse sottostante che l’indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale). Non viene considerata come “variazione sostanziale” l’eventuale variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento;
- o la “**cessazione di un indice**”, avviene quando il parametro di riferimento non viene più rilevato o determinato, in modo permanente, dall’amministratore dell’indice. Non costituisce, ad esempio, “cessazione di un indice” l’indisponibilità temporaneo del parametro di riferimento.

5 Individuazione degli Indici di riferimento sostitutivi

VVB, in conformità alle disposizioni regolamentari richiamate in premessa, individua un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato, in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e conformità alle norme vigenti.

Qualora le Autorità europee o l’Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, VVB applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, VVB applicherà l’indice sostitutivo per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l’indice la cui rilevanza è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, nella tabella di seguito si riportano gli indici sostitutivi con evidenza dell’emittente/amministratore degli stessi.

In tale ultimo caso, al fine di mantenere inalterato il tasso nominale di interesse al momento della cessazione dell’indice di riferimento, il parametro sostitutivo sarà adeguato (maggiorato o ridotto) mediante l’utilizzo di un valore di aggiustamento (*CAS – Credit Adjustment Spread*) così da rendere omogeneo l’andamento rispetto all’indice che sostituisce.

Attuale indice di riferimento	Emittente/Amministratore indice	Data dismissione indice	Indice Alternativo	Emittente indice sostitutivo	
Prodotti rateali					
Euribor mese/365	1	EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	EFTERM 1 mese x FDC	EMMI – European Money Market Institute

Euribor mese/360	1	EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	EFTERM 1 mese	EMMI – European Money Market Institute
Euribor mesi/360	3	EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	EFTERM 3 mesi	EMMI – European Money Market Institute
Euribor mesi/365	3	EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	EFTERM 3 mesi x FDC	EMMI – European Money Market Institute
Euribor mesi/360	6	EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	EFTERM 6 mesi	EMMI – European Money Market Institute
Euribor mesi/365	6	EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	EFTERM 6 mesi x FDC	EMMI – European Money Market Institute
Conti correnti e aperture di credito					
Euribor 360		EMMI – European Money Market Institute	Euribor è attualmente BMR compliant	€STR	Banca Centrale Europea (BCE)

VVB ha inoltre individuato quale ulteriore indice alternativo, nel caso in cui non sia disponibile quello indicato nella tabella, il tasso raccomandato dalla BCE (per le scadenze appropriate).

6 Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo

L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7 Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice

In ottemperanza al disposto normativo di cui all'articolo 118-bis del TUB, comma 3, VVB è tenuta ad inviare una comunicazione scritta al cliente entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. La comunicazione deve includere l'indice soggetto alla variazione o cessazione, le modifiche all'indice di riferimento (Indice Modificato) o l'indice sostitutivo e le modalità di sostituzione dell'indice.

La modifica sarà ritenuta approvata a meno che il cliente non esprima diversa volontà entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso in sede di liquidazione del rapporto, saranno mantenute ferme le condizioni praticate il giorno di calendario antecedente la cessazione o variazione sostanziale, tenendo conto, per quanto concerne l'indice di riferimento, dell'ultimo valore disponibile a tale data.

8 Applicazione dell'Indice Sostitutivo al contratto o allo strumento finanziario interessato

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'indice di riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza, l'indice sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni

dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'indice di riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'indice sostitutivo

In particolare:

- per **mutui e prestiti e portafoglio finanziario** l'indice sostitutivo sarà applicato (ai fini del calcolo della rata) a decorrere dalla prima scadenza successiva alla rilevazione dell'indice sostitutivo contrattualmente prevista (es. rilevazione mensile 28/01, applicazione 01/02 successivo; oppure rilevazione semestrale 28/01, applicazione 1/07 successivo)
- per i tassi delle **aperture di credito**, di c/c e depositi: si applica l'Indice di Riferimento contrattualmente previsto utilizzando l'ultimo dato disponibile fino alla rilevazione dell'indice sostitutivo, l'indice sostitutivo si applica a decorrere dal primo periodo contrattuale successivo alla data di rilevazione del medesimo.

9 Monitoraggio e aggiornamento del Piano di Sostituzione

Il presente Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito Internet di ViViBanca nella sezione "Trasparenza" ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento da parte delle Funzioni interni della Banca, nonché della verifica di conformità con la normativa vigente.

Gli aggiornamenti apportati al Piano sono portati a conoscenza dei Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione del presente Piano almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile con le modalità pattuite nel contratto per le comunicazioni periodiche.

10 Processo interno

VVB, in caso di variazione e/o cessazione di indici di riferimento avvia tutte le attività propedeutiche alla gestione delle necessarie modifiche contrattuali e procedurali e all'invio della Comunicazione alla Clientela prevista dall'art. 118 bis del TUB, secondo quanto previsto dal processo interno.

VVB si riserva di modificare il piano di sostituzione comprensivo degli indici sostitutivi e relativi criteri di rilevazione degli stessi in funzione delle mutate condizioni di mercato e delle raccomandazioni del Working group on euro risk-free rates o di altro gruppo di lavoro istituito dalla Banca Centrale Europea, dall'ESMA o dalla Commissione Europea.